

IL DIRITTO ROMANO A SERVIZIO DEL GIURISTA MODERNO NEL PENSIERO DI GIORGIO LA PIRA

MONICA DE SIMONE
(Università di Palermo)

Giorgio La Pira fu professore di diritto romano, una personalità 'monolitica', come lo definì Giuseppe Grosso, «che seppe fondere» - sono parole di Bernardo Albanese - «in un solo impulso prospettive scientifiche, prospettive politiche e prospettive religiose; e che si dispiegò con semplicità e però con estrema energia, al servizio di ideali altissimi di giustizia, di solidarietà umana e di amore cristiano».

Lo studio e l'insegnamento del diritto romano non furono dunque mai un'esperienza autonoma ma furono costante e inesauribile sorgente del concreto operare del giurista, dell'uomo politico, dell'uomo di fede.

«Lo studio del diritto romano» - scrisse lo stesso La Pira in una lettera al suo maestro Emilio Betti «assume valore di strumento della mia medesima formazione interiore. Ha un valore grandissimo e costituisce tratto caratteristico della mia persona».

L'opera scientifica di La Pira si colloca in un contesto storico e culturale complesso. Erano gli anni che avrebbero portato all'emersione dei totalitarismi in Europa e al disastro della seconda guerra mondiale. Le migliori menti tra i romanisti erano impegnate in Europa nella difesa del diritto romano contro le prese di posizioni del partito nazionalsocialista tedesco, già programmate nel 1920, e in Italia contro l'isolamento rispetto alle altre discipline giuridiche. Il quadro era inoltre aggravato dalle dispute sul 'metodo', che miravano a superare la stagione dell'interpolazionismo e a proporre nuove ragioni per lo studio del diritto romano, dispute che sarebbero state destinate a proseguire ancora nella stagione del dopoguerra.

In tale contesto il pensiero di Giorgio La Pira si trova quasi in disparte, apparentemente in una posizione minoritaria, ma indipendente (pur debitrice di diversi influssi, com'è più che naturale), coerente e ferma.

Il 1934 fu l'anno nel quale egli pose le fondamenta del suo pensiero di romanista e di giurista.

Il 2 febbraio pronunciò a Firenze la sua prolusione alla cattedra che pubblicò come primo di quattro studi sulla 'Giurisprudenza Romana'. E proprio la Giurisprudenza romana costituirà uno dei pilastri sui quali egli fondò la sua idea del diritto romano a servizio del giurista moderno.

Queste le parole con le quali La Pira aprì la propria prolusione:

«Avviene nella ricerca scientifica quello che avviene nella vita delle anime: si cade talvolta in una malattia alla quale i maestri di spirito danno il nome di tiepidezza».

La 'tiepidezza', sosteneva La Pira, è una condizione dell'animo umano che allontana da Dio, che causa una «specie di annebbiamento», nel quale non vi è più quella luminosità e quell'armonia che dà il fervore della pienezza della luce divina.

Le prime pagine di quella prolusione furono sorprendentemente colme di prospettiva religiosa. Ma costituivano solo la premessa per un discorso subito rientrato nel presente: una crisi di tiepidezza La Pira diagnosticava negli studi romanistici del suo tempo, nonostante l'apparenza di un fervore notevole di ricerche, che egli definiva tuttavia «senza eco» e di dibattiti sul metodo, indice entrambi di profonda crisi.

Individuava la ragione di tale crisi nella mancanza di una «visione d'insieme», visione che egli indicava si potesse realizzare solo nella «contemplazione» delle "linee grandiose dell'edificio sistematico della Giurisprudenza Romana".

Lo studio del diritto romano non doveva essere condotto per un interesse culturale, ma al pari della logica di Aristotele, perché "educa a pensare scientificamente", e pensare scientificamente significa pensare 'sistematicamente'.

La Giurisprudenza Romana fu per La Pira, dunque, una creazione grande del pensiero dell'uomo che deve essere 'contemplata' perché è testimonianza della 'bellezza umana' al pari del pensiero di Aristotele e Platone. «Solo dopo aver contemplato», disse, «esplorato l'edificio della Giurisprudenza Romana conquisterete quella struttura di intelletto che è la condizione indispensabile per essere giuristi».

La ragione dello studio del diritto romano era dunque da individuare nella «funzione vitale di sviluppo dell'intelligenza dell'uomo e del giurista». Purché proiettato verso quella visione ampia d'insieme che è il sistema della giurisprudenza romana classica, lo studio del diritto romano educa il giurista moderno a pensare scientificamente.

Perché, disse al suo uditorio quel giorno La Pira: «Abbiate pazienza: è certo che i nostri intelletti hanno bisogno oggi di visioni larghe!».

E la grandezza storica del diritto romano in quanto scienza, come la grandezza storica del pensiero di Platone e di Aristotele, dei grandi artisti della Grecia, dei grandi matematici, dei grandi uomini di stato della repubblica romana, dei poeti romani, dei giureconsulti romani erano considerati da La Pira conferma del fatto che «la natura e la storia sono cristocentriche. Tutto il mondo antico è gravido di Cristo venturo». La metafisica greca e la Giurisprudenza romana, sostenne La Pira

«dovevano offrire la intelaiatura del pensiero umano ove sarebbe stata adagiata la rivelazione divina».

Dunque si rinviene nel pensiero di La Pira, come ha efficacemente sostenuto Massimo Brutti, una 'dimensione metastorica della Giurisprudenza Romana', che determinerà una così profonda fiducia nel diritto romano da indurre lo stesso La Pira a renderlo strumento inesauribile, forte e costante di tutta la sua opera.

Così, anche quando l'attività scientifica cedette il passo all'attività politica, ma mai all'impegno didattico, il diritto romano fu a servizio del giurista e del politico moderno, quasi che il carattere atemporale del diritto romano fosse stato impresso dalla perfezione, che egli chiamava 'bellezza', della costruzione scientifica di cui era stato oggetto.

- Esso fu a servizio, ad esempio, della tutela dei lavoratori quando in un'ordinanza del 16 febbraio del 1955 il sindaco La Pira dispose la requisizione di una fabbrica al fine di scongiurare i licenziamenti e la disoccupazione. Egli finalizzò la sua azione alla tutela dell'ordine pubblico, considerato, diremmo oggi, in una visione costituzionalmente orientata, come 'ordine di libertà e solidarietà' e paragonò nell'ordinanza stessa la sua azione a quella del pretore romano. La requisizione, egli sostenne, aveva le stesse finalità di pace che il pretore perseguiva attraverso l'*interdictum Uti possidetis*: « si intrometteva come paciere tra le parti in causa, ordinando che per evitare pubblici turbamenti, nell'attesa che la questione fosse sottoposta ad un giudizio di merito, la situazione controversa non subisse mutamenti di sorta». L'ordine magistratuale '*vim fieri veto*' era segno del fine dell'intervento dell'ordinanza: assicurare la pace sociale.

- Il diritto romano fu a servizio, ancora, ad esempio, dell'idea di pace, com'è più che noto ispirazione costante dell'azione lapiriana, e di un'idea di famiglia nel diritto internazionale che esprimeva una comunanza tra i popoli del Mediterraneo.

In un discorso tenuto nel 1961, in occasione dei primi colloqui ufficiali franco algerini, La Pira cominciò il suo intervento con la nota esclamazione: «L'epoca della pace è incominciata!» E continuò il discorso dicendo in premessa «Non posso dimenticare di essere professore di diritto romano!» e concludendo con il riferimento a un noto frammento di Ulpiano, contenuto nel Digesto di Giustiniano, che fa discendere il termine *pactum* (patto) e lo stesso termine *pax* (pace) dalla *pactio*:

D. 2.14.1.1 (Ulp. 4 *ad ed.*) *Pactum autem a pactione dicitur (inde etiam pacis nomen appellatum est). 2. Et est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus.*

Il termine *pactum*, patto, deriva da *pactio*, pattuizione. E da *pactio* deriva anche il nome *pax*, pace.

E il patto è l'incontro di volontà libera e convinta tra due o più soggetti su un medesimo oggetto.

La pace non poteva dunque che essere frutto dell'incontro di convinta e libera volontà (*placitum et consensus*) tra gli uomini.

Nel considerare i popoli del Mediterraneo come famiglie di popoli appartenenti, in certo modo, alla medesima storia e civiltà della discendenza spirituale di Abramo, La Pira richiamava un passaggio di un noto frammento ulpiano in tema di *familia* (D. 50.16.195): “ ... *qui ex eadem domo et gente proditi sunt; ... quasi ab eodem fonte orti*”.

- Ancora, altro esempio del diritto romano a servizio del giurista e del politico: lo svolgimento del mandato di La Pira a sindaco di Firenze venne vivificato e alimentato, come ha scritto Maria Miceli, dalla concezione romana del mandato, continuamente richiamata, anche negli atti pubblici. Si spiegano così i frequenti riferimenti al contenuto dell'incarico conferito, al puntuale rispetto del volere di chi ha conferito l'incarico che definisce con esattezza gli scopi e i confini del mandato, e che costituisce gli argini invalicabili per l'operato del sindaco, *mandatarius fedele*: “*Is qui exequitur mandatum non debet excedere fines mandati* (I. 3.26.8)”.

- Infine, per concludere gli esempi del diritto romano a servizio dell'opera concreta di La Pira giurista e politico, egli, antistatalista qual'era, contrapponeva all'idea di Stato la nozione di “città”, cioè la nozione giusromanistica di *urbs civitas*. Le città divengono nel suo pensiero soggetti del diritto internazionale. A difesa delle città, anche contro l'azione degli Stati, egli richiamava l'istituto della sostituzione fidecommissoria: «Le generazioni attuali non hanno il diritto di distruggere una ricchezza che è stata loro affidata in vista delle generazioni future [...]. Ci troviamo di fronte a un caso che i Romani definivano ‘sostituzione fidecommissaria’, cioè di un fidecommesso di famiglia destinato a perpetuare in seno al gruppo familiare l'esistenza di un determinato patrimonio [...]. Ecco definita con mordente chiarezza la posizione giuridica degli Stati e delle attuali generazioni di fronte alle città che sono state loro trasmesse dalle generazioni precedenti: *ne domus alienaretur, sed ut in familia relinqueretur!* Il passo riportato è di Papiniano, D. 31.69.3.

* * *

Torniamo al 1934, nel quale, come dicevamo, La Pira pose le fondamenta del suo pensiero di romanista e di giurista.

In quello stesso anno, l'anno della prolusione alla cattedra, egli pubblicò un piccolo saggio “Il diritto naturale nella concezione di S. Tommaso d'Aquino” che contribuì a costruire un altro dei pilastri sui quali egli fonderà la sua idea del diritto e del diritto romano a servizio del giurista moderno. La concezione tomistica del diritto naturale espressa nella *Summa Teologica* portò La Pira a ripercorrere un excursus storico che mostrò efficacemente nel paragrafo, dedicato al *ius naturale*, del suo manuale di Istituzioni di Diritto Romano. Accanto al pensiero dei giuristi classici

(Gaio, Ulpiano, Paolo) egli richiamava l'idea dei cerchi concentrici che rinveniva nel pensiero di Cicerone (il quale accoglieva e ampliava la dottrina aristotelica). Mostrava così il trinomio *lex aeterna, lex naturalis, lex humana: lex aeterna*, «il principio fondamentale trascendente di ogni legge di verità e di giustizia, ed è Dio stesso»; *lex naturalis*, «attuazione della *lex aeterna* nella creazione razionale»; *lex humana*, costituita «dal complesso di norme poste dalla *civitas* e derivate dalla *lex naturale*». In prospettiva tutta diacronica del pensiero dell'uomo, dopo Aristotele e Cicerone, dopo i giuristi romani, Egli giungeva fino alla dottrina cristiana di San Paolo, citando un passaggio della Lettera ai romani 2.15: “*qui estendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonio reddente illis conscientia ipsorum* (essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori come risulta dalla testimonianza della loro coscienza) ».

Tale excursus portò La Pira a risolvere il problema tra diritto e morale: «Norma giuridica è quella positiva; norma etica è quella non positiva, ma solo dettata dalla coscienza morale dell'uomo: però la norma giuridica derivando da quella etica è essa stessa, sostanzialmente, norma etica: quindi obbliga non solo giuridicamente perché posta dalla *civitas*, ma anche eticamente, interiormente, perché riposa anche nella coscienza morale dell'uomo. Possiamo riprendere l'immagine comune dei cerchi concentrici: la norma etica è il circolo più ampio rispetto a quello più stretto della norma giuridica».

Come ha sostenuto Pietro Cerami, parlando di norma positiva che obbliga non solo giuridicamente, Giorgio La Pira non intendeva riferirsi a qualunque norma posta dalla *civitas* ma a quella norma della *civitas* la cui giuridicità discende, appunto, dalla sua conformità alla coscienza morale dell'uomo e più precisamente dalla sua coerenza con i precetti fondamentali del c.d. diritto naturale che sono *honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere* (lo stesso La Pira richiama il più che noto testo ulpiano (D. 1.1.10.1) nel paragrafo del suo libro di Istituzioni di diritto romano dedicato al *ius naturale*. Essi coincidono con lo scopo della giustizia, che sta nell'attribuire a ciascuno il suo: *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (D. 1.1.10pr.).

* * *

Torniamo un'ultima volta al 1934 e al saggio “Il diritto naturale nella concezione di S. Tommaso d'Aquino” per concludere il nostro intervento guardando ad un altro dei pilastri sui quali La Pira fonderà la sua idea di diritto e del diritto romano a servizio del giurista moderno.

Il saggio si concludeva con una critica al ‘tecnicismo giuridico’ «quando ignora, scriveva La Pira, che *hominum causa ius constitutum est* (secondo il noto passo di Ermogeniano D. 1.5.2) e cade nell'astrattismo».

Nel pensiero di Giorgio La Pira il diritto ha a centro l'uomo, è a servizio dell'uomo.

Come si legge nello schema della prima lezione del corso di Istituzioni di Diritto Romano che il professore tenne nel 1968, alla domanda che “cos’è il diritto?” egli rispondeva: «un sistema (organico perciò) di rapporti giuridici, relazioni tra uomini che assumono la condizione di rapporti giuridici perché sono forniti di *actio*, di potere. Un’*actio* per ciascun tipo di rapporto. L’*actio* crea un altro tipo di rapporto, il rapporto processuale. E tali rapporti sono coordinati in un sistema strutturato con metodo scientifico e ruotano intorno al *pater familias*, emblema nel diritto romano dell’uomo per il quale il diritto è creato: *Hominum causa ius constitutum est* (D. 1.5.2 Erm. 1 *iuris ep.*).

Il sistema è per esempio documentato, diceva La Pira, nelle istituzioni di Gaio ma è anzitutto, egli affermava, nella realtà giuridica romana: la famiglia, la proprietà, l’obbligazione, la successione, il processo: sono nei fatti: poi questi vengono elevati a sistema (vengono definiti, sistemati).

Lo schema si chiude con il riferimento al noto brocardo: *da mihi factum dabo tibi ius*.

La centralità della persona porta così La Pira, com’è noto, a rifiutare ogni idea normativista e statalista del diritto, e a costruire il sistema come sistema di rapporti giuridici che muovono dalla concreta esperienza dei rapporti tra gli uomini per essere poi investiti di giuridicità attraverso la concessione dell’azione processuale.

E ora di concludere il mio intervento.

Il quadro se pur sintetico tracciato mostra una visione del diritto romano e del diritto come nutrita da uno spirito, com’è stato sostenuto, quasi profetico, colma di una forza sorprendente, costituita non solo dalla profonda religiosità che lo mosse ma dalla apertura a ideali universali di pace, comunanza e condivisione tra gli uomini, che quasi la erge sopra la storia.

Nel guardare dunque oggi all’impegno scientifico e didattico di La Pira, professore di diritto romano, come scrisse all’indomani della sua morte Bernardo Albanese, «emerge - senza distinzione di campo e di specializzazione - l’intera vita coerente ed operosa di quel singolarissimo uomo».